



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007053 - 22/06/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: sc

Roma, 21 GIU. 2011

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Parma
Viale Mentana, 45
43100 PARMA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 136/2011_Art. 4 D.lgs. n. 139/2005_Incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio di attività d'impresa_Società di servizi.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 19 aprile in cui l'Ordine chiede chiarimenti in merito alle seguenti questioni:

- a) *premessi che l'interpretazione (proposta nelle 'Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005' e relativa alle società di servizi n.d.r.) di cui all'art. 4 appare molto restrittiva*
- b) *nelle norme di comportamento del Collegio sindacale (punto 1.4) si fa esplicito riferimento alla "rete del professionista", includendo in questa definizione l'associazione o società professionale: ad oggi dottori commercialisti non possono avvalersi delle società di lavoro professionale, quindi non sarebbe opportuno attendere la legittimazione delle SLP per rendere fuorilegge le società di servizi?*
- c) *E' difficile comprendere da quale momento tale interpretazione inizi a essere efficace: in relazione al fatturato 2011 oppure già in relazione al fatturato 2010? Ovvero l'Ordine territoriale cosa (e come) dovrebbe accertare in occasione delle verifiche ex art. 12, co. 1, lett. e) del D.lgs. n. 139/2005? Tanti colleghi potrebbero figurare incompatibili, non avendo il tempo (e neppure la reale possibilità) di liquidare le società di servizi, licenziare e riassumere i dipendenti, interrompere la fatturazione degli adempimenti annuali, variare i dati dell'intermediario abilitato presso l'agenzia Entrate, l'intestazione dei software, hardware, subentrare negli impegni di trasmissione telematica, riscuotere i crediti esistenti ...*
- d) *Di quali strumenti dispone l'Ordine territorialmente competente per poter procedere alla verifica di questo requisito?*
- e) *Dovrà farsi inviare le dichiarazioni dei redditi di tutti i professionisti e/o degli studi associati e richiedere le generalità dei più stretti familiari e quant'altro per poter verificare l'assenza di "influenza rilevante o notevole"? Oppure dovrà fare esclusivo affidamento alle dichiarazioni degli iscritti?*
- f) *Con quale rigidità l'Ordine dovrà applicare tale normativa se un iscritto dovesse inciampare in un solo anno di incompatibilità?*

Sulle questioni sollevate si osserva quanto segue.

Si evidenzia preliminarmente che il Consiglio Nazionale, con apposite Note interpretative approvate nell'ottobre 2010, ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina delle incompatibilità previste dall'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005. In tale ambito sono state date talune indicazioni anche sul tema delle società di servizi. Con riferimento alla questione di cui alla lett. b) si evidenzia che le Note interpretative, lungi dal dichiarare illegittima la costituzione di dette società, hanno fornito alcuni parametri per individuare i casi in cui i servizi offerti da tali società sono qualificabili come realmente "strumentali" o "ausiliari", precisando che solo in tali casi ricorre l'esclusione dall'incompatibilità prevista dalla legge (art. 4, co. 2, D.lgs. n. 139/2005).

In riferimento alle questioni di cui alle lett. c), si evidenzia che l'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, ultimo comma, stabilisce che *"le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le **situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo**"*. Considerato, dunque, che l'art. 4 è in vigore già dal 3 agosto 2005 e che l'eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità in capo all'iscritto configura una violazione di legge rilevante ai fini dell'art. 49 del D.Lgs. n. 139/2005 (procedimento disciplinare) e del decreto del Direttore Generale della Giustizia civile del 18 luglio 2003, il Consiglio dell'Ordine, osservate le norme del procedimento disciplinare, deve accertare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità entro, e non oltre, il termine di cinque anni (termine prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 139/2005).

In riferimento alle questioni di cui alle lett. d) ed e) si evidenzia che la verifica può effettuarsi, quantomeno, attraverso la richiesta di apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 in cui l'iscritto attesti di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'Ordinamento professionale, ferma restando la possibilità per l'Ordine di avvalersi degli strumenti che ritiene più opportuni per procedere alla verifica di quanto dichiarato dall'iscritto (consultazione di pubblici registri, etc.).

Infine, con riferimento alla questione di cui alla lett. f), si evidenzia che, qualora l'Ordine debba procedere a verificare la sussistenza o meno della causa di incompatibilità, questi dovrà attenersi:

1. al "Procedimento per la valutazione delle incompatibilità", approvato con il Decreto del Direttore Generale della Giustizia del 18 luglio 2003 (se la causa di incompatibilità è ancora in essere). In tal caso, l'accertamento della sussistenza dell'incompatibilità comporta la cancellazione dell'iscritto dall'Albo;
2. ovvero al procedimento disciplinare di cui all'art. 49 e segg. del D.Lgs. n. 139/2005 (se la causa di incompatibilità è già stata rimossa). In tal caso le sanzioni irrogabili sono quelle previste dall'art. 52 del D.lgs. n. 139/2005 (censura, sospensione fino a due anni, radiazione).

Alla luce di tali indicazioni si evidenzia che, nell'ipotesi prospettata in cui l'Ordine accerti che l'iscritto sia incorso in una situazione di incompatibilità per un solo anno (sembrerebbe, dunque, trattarsi di una causa di incompatibilità rimossa allo stato attuale ma riscontrabile nell'ambito del quinquennio) la sanzione nei confronti dell'iscritto dovrà individuarsi tra quelle indicate dal citato art. 52.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

